UNIVERSITÀ DI CAMERINO

PROT. 4862

del 22 MAR. 2018

Al personale tecnico e amministrativo

Oggetto: linee guida per la pubblicazione di decreti rettorali e disposizioni del direttore generale e dei dirigenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Gentili colleghi,

in attesa dell'approvazione e dell'emanazione di un regolamento in materia, le presenti linee guida forniscono delle indicazioni sulle modalità di pubblicazione dei Decreti Rettorali e delle Disposizioni del Direttore Generale e dei Dirigenti nella sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Ateneo, con preciso riferimento alla protezione dei dati personali.

Definizioni

- **DATO PERSONALE**: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **DATI IDENTIFICATIVI**: dati personali che permettono l'identificazione diretta di una persona fisica;
- **DATI SENSIBILI**: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, ***lo stato di salute e la vita sessuale (c.d. DATI SUPERSENSIBILI)***;
- **DATI GIUDIZIARI**: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti descritti all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato previsti dagli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- **DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- **DATO ANONIMO**: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Riferimenti normativi

L'obbligo di pubblicazione dei Decreti Rettorali e delle Disposizioni del Direttore Generale e dei Dirigenti nella sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Ateneo non deriva da un preciso obbligo di legge o di regolamento, ma è un obbligo che UNICAM ha inserito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020. Si tratta quindi di una misura di prevenzione della corruzione che deve essere attuata da tutti i soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la normativa di riferimento è il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (**CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**) e le **"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul *web* da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"** emanate dal Garante per la protezione dei dati personali il 15 maggio 2014.

Soggetti coinvolti

Due sono le figure coinvolte nel processo di pubblicazione dell'albo on-line, ognuna delle quali riveste compiti e responsabilità diverse:

a) **Responsabile del procedimento amministrativo**: è la persona che risponde amministrativamente della forma e del contenuto del documento ed è tenuto alla verifica della regolarità tecnico amministrativa dello stesso. Lo invia, già predisposto per la protezione dei dati personali, al responsabile della pubblicazione;
b) **Responsabile della pubblicazione**: ha il compito di assicurare la regolarità e i tempi di pubblicazione. Non ha la responsabilità per la pubblicazione di documenti inviati dal Responsabile del Procedimento e non conformi alle limitazioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

NE DERIVA CHE I DOCUMENTI DA PUBBLICARE DEVONO ESSERE GIÀ PREDISPOSTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI A CURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE NE CHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Limiti alla pubblicazione

I soggetti pubblici possono diffondere dati personali per finalità di trasparenza solo per espressa disposizione di legge o di regolamento, pertanto i principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

È SEMPRE VIETATA LA DIFFUSIONE DI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE (ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE) E LA VITA SESSUALE (ART. 4, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 33/2013).

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Consideriamo in questo ambito, ad esempio, l'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992");
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (ad es., attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (ad es., punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");
- della destinazione dei contributi erogati (ad es., contributo per "assistenza sanitaria").

Particolare attenzione va inoltre prestata per i **DATI SENSIBILI** e per i **DATI GIUDIZIARI**, i quali sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente, che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle ***solo nel caso in cui siano in concreto indispensabili per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza***, ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Nel caso della pubblicazione dei Decreti Rettorali e delle Disposizioni del Direttore Generale e dei Dirigenti nella sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Ateneo, non essendo prevista da una espressa disposizione di legge, **NON POSSONO ESSERI PUBBLICATI DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI.**

Oltre al caso dei dati sensibili e giudiziari, particolare attenzione va prestata a quelle informazioni delicate come ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e benefici, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio. **È VIETATO RIPORTARE DATI O INFORMAZIONI DA CUI SI PUÒ DESUMERE LA CONDIZIONE DI INDIGENZA O DI DISAGIO SOCIALE IN CUI VERSANO GLI INTERESSATI.**

Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate economiche o sociali soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Spetta ad UNICAM, in quanto titolare del trattamento, e nello specifico al Responsabile del Procedimento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.

Fermo restando, quindi, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il divieto di diffusione dei dati sensibili e giudiziari, il divieto di diffusione di dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei **principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità**, definiti dalla disciplina del Codice della privacy, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione.

Pertanto occorre che il Responsabile del Procedimento, prima di trasmettere per la pubblicazione sul sito web istituzionale informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la pubblicazione di questi dati sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (principio di pertinenza e non eccedenza). I dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Il Responsabile del procedimento deve prestare la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili o giudiziari. In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati *online* (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, *etc.*), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale.

Sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati *online*. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

La pubblicazione *online* anche solo di alcuni dati, come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, in molti casi è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.

PERTANTO, NEI CASI IN CUI ALL'INTERNO DELL'ATTO SIA NECESSARIO RIPORTARE DATI PERSONALI CHE, PER LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE, NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOVRÀ PREDISPORRE DUE DOCUMENTI:

- **UN DOCUMENTO ORIGINALE PER LA FIRMA, COMPLETO ANCHE DI TUTTI I DATI PERSONALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO E PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ORIGINALI.**
- **UN DOCUMENTO DOVE I DATI PERSONALI CHE NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI RISULTINO ANONIMI. PER RENDERE EFFETTIVAMENTE *ANONIMI* I DATI PUBBLICATI *ONLINE* OCCORRE OSCURARE DEL TUTTO IL NOMINATIVO E LE ALTRE INFORMAZIONI RIFERITE ALL'INTERESSATO CHE NE POSSONO CONSENTIRE L'IDENTIFICAZIONE (per esempio inserendo XXXXXX al posto del dato personale).**

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dott. Vincenzo Tedesco